

Destinatari:

Soggetti versanti banconote presso la BNS

Zurigo/Berna, 12 aprile 2016

Divisione Banconote e monete

Disposizioni della Banca nazionale svizzera sulla consegna di banconote

La consegna di banconote è assoggettata alle seguenti disposizioni della Banca nazionale svizzera (BNS).

La base legale di questa regolamentazione è costituita dalla Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP):

- *«[La Banca nazionale] può, al fine di garantire l'approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui i biglietti sono consegnati e ritirati.» (art. 7 cpv. 4 LUMP)*

Le consegne di contante devono essere conformi alle disposizioni indicate qui di seguito, nonché alle Condizioni generali della BNS. In caso di inosservanza, la Banca nazionale può rifiutarne l'accettazione e/o differire il bonifico del controvalore sul conto giro della controparte. In forza della LUMP, la BNS può emanare ulteriori disposizioni per le consegne straordinarie di contante.

Tutte le disposizioni relative alla consegna (ad eccezione della cifra 1.3. Bonifico) sono applicabili anche alla restituzione di contante in deposito.

1. Condizioni generali per la consegna di banconote

1.1. Presupposti

Per poter effettuare una consegna di banconote è indispensabile disporre di un conto giro presso la BNS.

I titolari di un conto giro possono, assumendosene i rischi e i costi, affidare tali consegne a terzi. Le consegne effettuate da terzi sono ammesse soltanto se questi ultimi operano quali corrieri agenti in nome e per conto della controparte titolare del conto. Questa deve annuncia-

re per iscritto alla BNS la sua intenzione di servirsi di un corriere per la consegna del contante.

1.2. Borderò di consegna

Sia per il versamento che per la restituzione di contante in deposito esiste un borderò della BNS, disponibile in forma atta al trattamento elettronico (modulo PDF compilabile) come pure in forma stampata. Sul borderò devono essere fornite le seguenti informazioni:

- Ditta/Nome e indirizzo del titolare del conto giro
- Numero del conto da accreditare (conto giro presso la BNS)
- Specificazione e numero delle banconote consegnate, suddivise in:
 - banconote della nona emissione (per taglio)
 - banconote dell'ottava emissione (per taglio)
 - banconote richiamate della sesta emissione (per taglio)
- Luogo, data e firma del titolare del conto
- *Inoltre, per le transazioni su depositi:*
 - *tipo di transazione*
 - *denominazione del deposito*
 - *sportello di cassa della BNS*

1.3. Bonifico

Il controvalore delle banconote consegnate è accreditato sul conto del soggetto versante immediatamente dopo le verifiche preliminari (pesatura delle baullette¹), in linea di principio entro le ore 15:30 del giorno in cui è effettuato il versamento stesso. L'importo accreditato corrisponde a quanto indicato nel borderò di consegna (riservate le discrepanze di consegna menzionate alla cifra 1.4).

I documenti contabili (avviso di accredito) sono inviati al per posta al titolare del conto.

1.4. Discrepanze di consegna riscontrate durante la verifica preliminare

Se dalla verifica preliminare risultano discrepanze di consegna, l'importo corrispondente è immediatamente accreditato o addebitato, con transazione separata, sul medesimo conto. Per convalida, la BNS segnala per telefono la discrepanza riscontrata al soggetto versante e ne chiede conferma.

I relativi documenti contabili sono inviati al soggetto versanti per posta.

¹ Una baulletta è formata da 10 mazzette di 100 banconote ognuna.

Le discrepanze di consegna riscontrate per una transazione su deposito comportano il rilascio di un nuovo modulo di restituzione con susseguente contabilizzazione corretta.

2. Disposizioni relative alle modalità di consegna

2.1. Principi fondamentali

Le banconote delle diverse emissioni devono essere consegnate in plichi separati:

- banconote della 9^a emissione, idonee alla circolazione
- banconote dell'8^a emissione, idonee alla circolazione
- banconote richiamate della 6^a emissione

Le banconote devono essere orientate nel medesimo senso (recto verso l'alto).

I valori che non fanno propriamente parte della consegna, in particolare le banconote e monete deteriorate inoltrate a scopo di sostituzione rimborso, possono essere consegnati simultaneamente, a condizione di essere imballati separatamente in una busta safe bag dotata di tasca esterna per i documenti.

- Banconote inoltrate a scopo di rimborso (6^a, 8^a e 9^a emissione): cfr. capitolo 3..

2.2. Quantitativi minimi di consegna

Per le consegne valgono i seguenti quantitativi minimi:

2.2.1. Banconote dell'8^a e della 9^a emissione idonee alla circolazione

- tagli da 10 a 100 franchi: mazzette intere di 100 banconote ognuna
- tagli da 200 a 1000 franchi: banconote singole ammesse

La BNS può fissare quantitativi minimi superiori per gli operatori che consegnano grandi quantità di banconote. Tali disposizioni particolari sono concordate separatamente con i soggetti versanti.

2.2.2. Banconote della 6^a emissione

- tagli da 10 a 100 franchi: mazzette intere
- tagli da 500 a 1000 franchi: banconote singole ammesse

2.2.3. Banconote presentate per la sostituzione

- Banconote presentate per la sostituzione (6^a, 8^a e 9^a emissione): banconote singole ammesse

2.3. Preparazione della consegna di banconote

Le banconote devono essere approntate come segue:

- meno di 100 unità: banconote singole, orientate nello stesso senso
- a partire da 100 unità: mazzette di 100 banconote, orientate nello stesso senso
- a partire da 1000 unità: ballette di 10 mazzette, orientate nello stesso senso

2.3.1. Mazzette

Le banconote orientate nello stesso senso e disposte con il recto rivolto verso l'alto devono essere riunite in mazzette di 100 biglietti, legate con una fascetta, avendo cura di lisciare preventivamente gli angoli piegati.

Ogni fascetta deve recare il nome del soggetto versante (timbro). Lo spazio sulla costa di ogni fascetta, dal lato corto della mazzetta, è riservato per i marchi della BNS: qui non sono ammessi altri marchi o annotazioni.

Tutti gli altri ausili impiegati per comporre le mazzette – elastici, fermagli e simili – devono essere rimossi.

2.3.2. Ballette

Per comporre le ballette, le mazzette, orientate nello stesso senso, sono riunite per gruppi di dieci e legate con reggette (Strapex) disposte a croce sopra il centro delle fascette. La tensione delle reggette deve essere moderata, per evitare di deteriorare singole banconote o di piegare l'intera balletta.

Tutti gli altri ausili impiegati per comporre le ballette – elastici, fermagli, pellicole di imballaggio o di trasporto e simili – devono essere rimossi.

2.4. Durata delle verifiche

Generalmente la verifica delle banconote dura dieci giorni lavorativi. Se la verifica di consegne importanti richiede una durata maggiore, la BNS informa per iscritto i soggetti versanti. La durata delle verifiche può inoltre prolungarsi temporaneamente per tutte le consegne se il volume complessivo delle banconote da trattare è eccezionalmente elevato. La BNS ne informa preliminarmente per iscritto i soggetti versanti.

2.5. Modalità di trattamento

La BNS può trattare le banconote secondo due modalità:

- per mazzette (100 banconote)
- per ballette (1000 banconote)

I soggetti versanti sono informati di volta in volta circa la modalità applicata. In linea di principio, la BNS tratta le banconote consegnate dai clienti maggiori per balleste. Ciò significa che, in caso di discrepanze di consegna (cfr. cifra 2.6. Discrepanze di consegna riscontrate durante il trattamento), saranno inviate al soggetto versante, insieme con la scritta contabile relativa alla discrepanza, non solo la fascetta della mazzetta in questione, bensì le dieci mazzette della ballette.

2.6. Discrepanze di consegna riscontrate durante il trattamento

Se, durante il trattamento, la BNS riscontra discrepanze o la presenza di banconote false, l'importo corrispondente è addebitato (in caso di differenza negativa) o accreditato (in caso di differenza positiva) sul conto giro del soggetto versante che risulta dal marchio/timbro stampigliato sulla fascetta. A seconda della modalità di trattamento applicata (cfr. cifra 2.5. Modalità di trattamento), la fascetta o le fascette corrispondenti sono allegate all'avviso di addebito o di accredito.

Se la discrepanza è rilevante, vale a dire superiore a CHF 100.–, la BNS informa il soggetto versante telefonicamente. Da quest'ultimo si attende quindi la conferma, nel termine di cinque giorni, che la discrepanza gli è imputabile.

3. Banconote presentate per la sostituzione

Questa disposizione concerne le banconote che non possono essere rimesse alla BNS nel contesto di una normale consegna, ma devono essere inoltrate a scopo di sostituzione. A tali banconote deve essere allegato il modulo «Richiesta per il rimborso di banconote e monete deteriorate» (modulo B2 5006, ottenibile sul sito Internet della BNS: http://www.snb.ch/de/iabout/cash/id/cash_damaged).

Sono considerate banconote presentate per la sostituzione:

- le banconote lacerate *in diversi punti* e ricomposte con nastro adesivo;
- le banconote macchiate in seguito a manipolazione impropria *autodichiarata* di una valigetta o altro dispositivo antirapina;
- le banconote bruciate o in decomposizione;

Le banconote la cui macchiatura non è riconducibile a manipolazione impropria autodichiarata sono accettate dalla BNS soltanto se il caso è stato segnalato all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) o se è presentato un documento comprovante la conformità legale dell'operazione (ad esempio un rapporto di polizia, un decreto di un'autorità, ecc.). Vale la «Nota sull'inoltro da parte di intermediari finanziari di banconote macchiate con inchiostro antirapina» allegata al presente regolamento.

La nostra divisione specializzata di Berna è competente per l'accredito del controvalore delle banconote presentate per sostituzione. A seconda del numero e dello stato delle banconote inoltrate, questo può durare diverse settimane.